

(N. 692)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MERLIN Angelina, CARELLI, MANCINELLI, TARTUFOLI,  
PALERMO, CORNAGGIA MEDICI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1954

---

Collocamento delle vedove e degli orfani di guerra.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il collocamento obbligatorio delle vedove e degli orfani di guerra disposto insieme a quello dei reduci di guerra dalla legge 4 agosto 1945, n. 453, la cui efficacia originariamente biennale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1951, è rimasto praticamente lettera morta per i superstiti dei Caduti, sia per la non precisata aliquota ad essi riservata, sia per la mancanza di sanzioni per l'inadempimento da parte dei datori di lavoro.

Nel momento attuale, particolarmente grave è la situazione degli orfani di guerra che, con il raggiungimento della maggiore età se idonei al lavoro, e perchè idonei al lavoro, perdono,

sia ogni assegno di pensione, sia la pur non larga assistenza da parte dell'Opera nazionale.

Ma oggi l'idoneità e la volontà di lavorò non significano «occupazione», specie per coloro ai quali da molti anni è mancato l'appoggio e la guida del genitore caduto nell'adempimento del dovere.

La modestia dell'aliquota, che non incide sugli organici, ma sui posti che sono o si rendono effettivamente vacanti e per i quali si richiedono le condizioni di idoneità e i titoli professionali, ci rende fiduciosi che il presente disegno di legge sarà sollecitamente approvato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, gli Enti pubblici, centrali o locali debbono riservare a favore degli orfani o delle vedove di guerra un decimo dei posti disponibili o che si renderanno vacanti all'inizio o nel corso di ciascun anno.

## Art. 2.

Le assunzioni saranno subordinate all'accertamento del possesso della idoneità e dei titoli richiesti per ciascun impiego.

## Art. 3.

La contravvenzione alle disposizioni che precedono è punita con la ammenda da lire 25 mila a lire 50.000 per ciascuna assunzione omessa.

## Art. 4.

Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenuti ad accertare le infrazioni da parte degli Enti e dei datori di lavoro alle disposizioni degli articoli precedenti e ingiungerne l'osservanza.